



Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

A.C. T.U. 1928 - 2083 - 2091 - 2152 - 2194-A

Dossier n° 357/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
31 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 1928 - 2083 - 2091 - 2152 - 2194-A
Titolo:	Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati
Iniziativa:	Parlamentare

Introduzione

Il testo unificato in esame mira a fornire un **inquadramento normativo del settore dei centri di elaborazione dati**, cosiddetti «**data center**». Si tratta, in particolare, di infrastrutture fisiche che rendono possibile l'utilizzo di applicazioni e servizi digitali, di tipo sia professionale, come sistemi gestionali, applicazioni di *business analytics* e intelligenza artificiale, sia personale da parte di qualsiasi utente in qualità di cittadino o di paziente ovvero di consumatore.

Tali strutture, volte alla fornitura di risorse e servizi digitali, sono pertanto essenziali, a titolo esemplificativo, per l'accesso ai servizi comunali *on line* e al fascicolo sanitario elettronico, per l'utilizzo dei *social network*, delle piattaforme di commercio elettronico e dei siti *internet*.

L'**industria globale dei data center** si conferma in significativa espansione, in risposta alla crescente domanda di servizi digitali ad alta intensità di calcolo e archiviazione, tra cui le **applicazioni di intelligenza artificiale**. Secondo il [Global Data Centre Index 2025](#), il numero complessivo di centri di elaborazione dati operativi a livello mondiale ha superato le **7.500 unità**, con una predominanza dell'area nordamericana, che da sola rappresenta oltre **5.400 infrastrutture**. Secondo il [rapporto "2025 Global Data Center Outlook"](#) di JLL, in base ai progetti attualmente in fase di espansione, il mercato globale raggiungerà un tasso di crescita annuo composto (CARG) del **15 per cento** fino al 2027, con un potenziale fino al **20 per cento**. L'area europea, pur registrando un progressivo rallentamento nei tradizionali poli infrastrutturali (FLAPD – Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino), vede emergere **nuovi hub di sviluppo**, fra i quali si distingue l'Italia per crescita di investimenti e attrattività strategica, anche grazie alla propria collocazione geoeconomica nel bacino del Mediterraneo.

Difatti, in tale contesto, il **mercato italiano** continua ad essere caratterizzato da una robusta dinamica espansiva. Secondo i più recenti [dati](#) dell'**Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano**, nel **2024** la potenza informatica nominale (IT power) installata sul territorio nazionale ha raggiunto **513 megawatt** (+17 *per cento* rispetto al 2023), grazie all'attivazione di nuove strutture e all'ingresso di operatori di rilevanza internazionale.

Attualmente, i centri di elaborazione dati operativi occupano una superficie complessiva di **333.341 metri quadrati**, con un incremento del **15 per cento rispetto al 2023**. Parallelamente, si osserva una crescente **densificazione della potenza per unità infrastrutturale**, favorita dall'espansione delle applicazioni di **intelligenza artificiale**, con rilevanti implicazioni sulla **progettazione e gestione** dei nuovi impianti.

Contestualmente, il valore del mercato nazionale della **colocation**, ovvero l'offerta in affitto di spazi e infrastrutture per l'allocatione di server da parte di terzi, ha raggiunto nel 2024 la quota di **765 milioni di euro**, registrando un incremento su base annua pari al **17 per cento**. Si prevede che tale comparto possa proseguire nel proprio *trend* espansivo nel biennio successivo, in concomitanza con l'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e con la progressiva penetrazione delle tecnologie emergenti (*cloud computing*, intelligenza artificiale, *Internet of Things*).

Le prospettive di medio termine sono altresì sostenute da un piano di investimenti stimato in oltre **10 miliardi di euro per il biennio 2025–2026**, che si sommano ai circa **5 miliardi già impiegati nel periodo 2023–2024**, per un totale complessivo di **15 miliardi di euro** investiti nel comparto nell'ultimo quadriennio.

A livello territoriale, la **Lombardia**, e in particolare l'area metropolitana di **Milano**, si conferma il principale polo nazionale per capacità installata, con circa **238 megawatt** attivi (in crescita del 26 *per cento* anno su anno) e ulteriori sviluppi in fase progettuale. **Roma** si configura quale secondo centro di rilevanza nazionale, in rapida espansione sebbene con volumi inferiori. In una prospettiva comparata, l'Italia risulta ancora distante da *hub* consolidati come Londra (oltre 1.000 megawatt) e Francoforte (circa 860 megawatt), ma supera altri mercati in fase di consolidamento quali Madrid (172 MW) e Varsavia (144 MW).

Lo sviluppo delle infrastrutture in Italia è fortemente trainato dai **data center ad alta potenza** (superiori a 10 MW IT), i quali richiedono il collegamento alle reti di alta tensione per garantirne il funzionamento e **assorbono il 37 per cento della potenza energetica IT complessiva**, registrando un sensibile incremento rispetto al 2023.

In generale, il crescente sviluppo dell'ecosistema digitale comporta un sensibile incremento della **domanda energetica e delle risorse idriche**, necessarie per il funzionamento e il raffreddamento delle infrastrutture come i *data center*.

A livello globale, secondo l'**Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA)**, anche in virtù dello sviluppo dell'IA, che richiede ingenti capacità di calcolo, il consumo di elettricità dei *data center* raddoppierà entro il 2023: se nel 2024 queste infrastrutture rappresentavano circa 1,5 *per cento* del consumo mondiale di energia elettrica, con consumi annuali stimati in circa **485 terawatt-ora (TWh)**, si stima che nel 2030 consumeranno poco meno del **3 per cento dell'energia mondiale**. Tale consumo, tuttavia, non è distribuito in maniera omogenea nel globo. Difatti, Stati Uniti, Europa e Cina rappresentano circa **l'85 per cento della domanda energetica** dei centri di elaborazione dati. Pertanto, secondo le stime dell'IEA, i centri di elaborazione dati contribuiranno a oltre il 20 *per cento* della crescita della domanda di elettricità in queste economie tra il 2025 e il 2030. Secondo una [ricerca](#) di Goldman Sachs, nei prossimi dieci anni, l'espansione dei centri di elaborazione dati farà crescere la domanda energetica del 40 per cento. Al fine di affrontare l'aumento della domanda di energia elettrica, anche alla luce delle condizioni attuali della rete elettrica in Europa, il rapporto stima che serviranno investimenti pari a circa 2,8 miliardi di euro. Non risultano, al momento, studi sul consumo d'acqua richiesto in Europa. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), sarà probabilmente necessario ricorrere a un ampio ventaglio di fonti energetiche, inclusi combustibili fossili come il carbone, che oggi copre circa il 30 *per cento* del fabbisogno elettrico dei *data center*. Il loro sviluppo, quindi, comporterà un **incremento delle emissioni di CO₂** derivanti dal consumo elettrico, passando dalle attuali 180 a circa 300 milioni di tonnellate entro il 2035. Tale incremento rappresenterà per l'IEA una quota marginale, inferiore all'1,5 *per cento* del totale delle emissioni del settore energetico.

Quanto al **consumo idrico**, pur mancando attualmente stime ufficiali riferite all'Europa, alcune [stime](#) rilevano che negli Stati Uniti il consumo dei *data center* equivale a circa 1,7 miliardi di litri d'acqua al giorno, con un impatto crescente sui bacini idrici locali e sull'approvvigionamento sostenibile.

In ambito europeo, la Commissione ha adottato il **Regolamento (UE) 2024/903** del 13 marzo 2024, che istituisce un sistema obbligatorio di monitoraggio della sostenibilità ambientale dei data center. In base al Regolamento, gli operatori sono tenuti a comunicare i principali indicatori di performance energetica e idrica entro il **15 settembre 2024**, con aggiornamenti periodici fissati a partire dal **15 maggio 2025**.

In sintesi, il comparto dei centri di elaborazione dati svolge un ruolo significativo nell'economia attraverso il supporto dei servizi digitali, tuttavia, l'elevato consumo energetico pone delle sfide dal punto di vista della sostenibilità. Tuttavia, nonostante l'elevata rilevanza economica, tecnologica e strategica del settore, i centri di elaborazione dati non risultano ancora oggetto di una **disciplina normativa unitaria a livello nazionale**. Essi sono ad oggi trattati sotto il profilo amministrativo alla stregua di impianti industriali generici, in assenza di una procedura specifica e codificata per l'autorizzazione alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture.

Difatti, ad oggi, risultano adottate solo delle **linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center** da parte del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica, (con decreto n. [257/2024](#)), e dalla **Regione Lombardia**, che con [deliberazione della Giunta regionale n. XII/2629 del 24/06/2024](#), ha emanato le "*Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data Center*" per fornire ai Comuni primi elementi di contesto finalizzati alla migliore gestione delle richieste di autorizzazione presentate dagli operatori economici.

Contenuto

Il testo, che a seguito delle modifiche in sede referente si compone di **quattro articoli**, è frutto dell'unificazione del contenuto dei testi originari delle proposte C. [1928](#), C. [2083](#), C. [2091](#), C. [2152](#), C. [2194](#),

che vertono sulla stessa materia. Nel dettaglio, il **testo unificato** è stato approvato e adottato come **testo base** dalla IX Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 19 marzo 2025.

In particolare, l'**articolo 1** indica la **finalità** sottesa al provvedimento, ovvero quella di sostenere la **crescita del sistema produttivo digitale** e lo **sviluppo tecnologico** del Paese attraverso, tra l'altro, la definizione di una normativa a carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, la progettazione e - come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente - l'**approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante** dei centri di elaborazione dati.

L'**articolo 2**, rimasto invariato nel corso dell'esame in sede referente, reca la **definizione** di "centro di elaborazione dati". Con tale espressione si intende infatti "il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi."

L'**articolo 3 delega** il Governo ad adottare, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la **disciplina dei centri di elaborazione dati**, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione. Pertanto, il **comma 1**, reca i seguenti **principi e criteri direttivi** per l'esercizio della delega:

a) prevedere una disciplina generale sugli elementi di cui al precedente articolo 1, che comprenda anche l'aspetto - aggiunto mediante un emendamento approvato in sede referente - dell'**allaccio alla rete elettrica** e di **telecomunicazioni** e l'indicazione delle **procedure autorizzative** e del **codice ATECO**;

b) prevedere, per l'intero territorio nazionale, **procedimenti amministrativi semplificati e unici**, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe. In questo contesto, il criterio direttivo prescrive anche l'utilizzo di **soluzioni energetiche pulite** con la sperimentazione di sistemi di teleriscaldamento e di raffreddamento, per la riduzione del consumo d'acqua del comparto;

c) qualificare i progetti di nuovi *data center* come opere di **pubblica utilità** indifferibili e urgenti, di prevalente interesse pubblico nella ponderazione procedimentale degli interessi, anche ai fini della semplificazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 241 del 1990 (e nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato), nell'ambito del procedimento amministrativo devono essere attentamente valutati i vari interessi pubblici e privati coinvolti, in vista del provvedimento amministrativo finale, il quale deve conseguire un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

d) introdurre misure di **deroga** alle norme e agli strumenti **urbanistici** per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, al contempo rafforzando la Commissione tecnica VIA e VAS;

e) **ricomprendere** nella **destinazione d'uso produttiva e direzionale** per gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, consentendo anche la **deroga** in ordine alla dotazione di parcheggi degli immobili dedicati (da questo punto di vista, in sede referente, è stato stabilito che la possibile deroga inerisce ai parcheggi pubblici che privati). Nel medesimo contesto, un'ulteriore modifica apportata in sede referente richiama l'ispirazione specifica della legge rivolta alla **riqualificazione di aree industriali dismesse**;

f) istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati;

g) individuare con chiarezza gli **uffici** regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati;

h) agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il **riutilizzo** e la **riqualificazione** di siti a carbone, dismessi o in dismissione, promuovendo la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, che - come specificato nel corso dell'esame in sede referente - assicurino la **continuità** e la **stabilità** della **fornitura energetica**, in chiave circolare e di bassa emissione;

i) assicurare il **potenziamento della rete elettrica** nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati;

l) promuovere gli **investimenti pubblici e privati** necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'**autoproduzione energetica** dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le **reti di teleriscaldamento** (specifica introdotta in sede referente);

m) sostenere l'impiego di sistemi di **accumulo di energia** e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;

n) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di **emissioni** dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati;

o) incentivare la **sicurezza fisica e cibernetica** dei centri di elaborazione dati (per come deriva da un emendamento approvato in sede referente, anche secondo le **best practices internazionali**) anche al fine

di ridurre i rischi ambientali e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, nonché di **prevenire interruzioni nella fornitura di energia** (anche quest'ultimo aspetto è l'esito di un'approvazione di un emendamento in sede referente);

p) favorire il **pieno utilizzo** delle strutture di archiviazione dati già esistenti;

q) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli **investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica**;

r) **armonizzare** la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i principi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati;

Si ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato **soppresso** il criterio direttivo r), che prevedeva la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati. Pertanto, a seguito di una ri-numerazione, il criterio s) è stato denominato r) e anche le successive lettere sono state conseguente rinominate.

s) facilitare la **trasformazione digitale** delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia, tenuto conto dei progetti di *data center* e di servizi *cloud* federati, basati su tecnologie aperte ed interoperabili di rilevanza europea;

t) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca. In sede referente sono state approvate proposte emendative volte ad arricchire tale criterio direttivo con il riferimento all'**orientamento** della formazione in questa materia verso le esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi *data center*; e con il riferimento alla creazione di **percorsi professionalizzanti** quali *stage*, dottorati e borse di studio anche in collaborazione con le imprese operanti nei centri di elaborazione dati;

u) sostenere la **formazione continua** del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

v) ampliare le competenze attribuite all'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**, in particolare comprendendovi:

1. il **controllo** sull'utilizzo dei sistemi di *cloud* da parte dei prestatori di servizi intermediari e sulla legittima fruizione dei dati ivi archiviati (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente);
2. la **vigilanza** sui protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle pubbliche amministrazioni (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente);
3. la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi da parte degli operatori, pubblici o privati, coinvolti.

I **commi 2 e 3 dell'articolo 3**, descrivono il procedimento per l'adozione dei citati decreti delegati. In particolare, il **comma 2** prevede che tali decreti siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri:

- delle imprese e del *made in Italy*;
- dell'ambiente e della sicurezza energetica
- delle infrastrutture e dei trasporti;
- dell'economia e delle finanze.

Si dispone altresì il **previo parere** della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il **comma 3** prescrive la **trasmissione degli schemi di decreti delegati al Parlamento**, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro **60 giorni** dalla data di trasmissione. Si prevede altresì il meccanismo c.d. di **scorrimento**, per cui se la trasmissione avviene negli ultimi 30 giorni prima della scadenza della delega, il termine per esprimersi è di **90 giorni**.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è dunque reso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Quanto ai profili finanziari, il **comma 4 dell'articolo 3** prevede, in via generale, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se, tuttavia, i decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'**articolo 4**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa comunque salva l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, solo laddove compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.